



**DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE**  
**Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario**

Tel + 39 040 377 2448

Fax + 39 040 377 2446

e.mail: serv.commercio.terz@regione.fvg.it

**Trieste**, 12 febbraio 2007

**Prot.** 3971/PROD.COMM.

Al Comune di

**Rif.** prot. 953 dd. 11/01/2007

**Allegati:**

**Oggetto:** L.R. 29/2005, artt. 38 e 39.

Sospensione dell'attività commerciale e subingresso.

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo, è stato formulato specifico quesito attinente la disciplina della sospensione e del subingresso in un'attività commerciale, evidenziandosi nella fattispecie che un'impresa societaria, nei termini della sospensiva autorizzata ex articolo 38 della L.R. 29/2005, ha ceduto l'azienda commerciale, informandone il Comune, ad un terzo soggetto, il quale però ha presentato la denuncia di subingresso e di trasferimento di sede oltre i suddetti termini; si pone il dubbio che, tale ritardo, possa rendere il titolo autorizzativo privo di efficacia.

Preliminarmente si evidenzia che l'articolo 38, comma 4, della L.R. 29/2005, in via esplicita stabilisce che, nel caso di cessazione dell'attività, conseguente a cessione dell'esercizio, il soggetto che acquisisce l'azienda deve darne comunicazione al Comune entro 30 giorni (decorrenti dall'avvenuta cessione), solo qualora la denuncia d'inizio attività, ai fini del subingresso ex articolo 39, comma 2, della legge regionale, venga presentata oltre il termine dei 30 giorni medesimi.

Il citato comma 2 dell'articolo 39, a sua volta prescrive che, ai fini della validità *temporale* del subingresso, la denuncia d'inizio attività deve essere presentata entro il termine di dodici mesi, decorrente dalla data di trasferimento dell'azienda, e questo proprio nell'ipotesi di trasferimento *inter vivos* dell'esercizio, fatta salva comunque l'eventuale proroga secondo il disposto dell'articolo 38, comma 2.

A prescindere, in questa sede, dalle valutazioni circa l'applicazione o meno delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 80 per la violazione delle norme sulla disciplina amministrativa del commercio in sede fissa, deve essere rilevato, alla luce degli articoli di legge citati, che nella fattispecie non si rinvergono gli estremi per una caducazione dell'efficacia del titolo autorizzativo inerente l'azienda ceduta, in quanto le denunce del cessionario, pur intervenute dopo il termine della concessa proroga, hanno comunque rispettato la prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 38: quanto esposto risulta in linea con il principio giurisprudenziale secondo cui, nell'ambito delle attività economiche, si deve preferire l'interpretazione di legge che estenda le facoltà degli operatori e non quella che le riduce (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 871 dd. 24/10/1980).

Ad ogni buon conto, si intende pure rappresentare che, in tema di revoca dei titoli autorizzativi commerciali, sussiste una sostanziale difformità interpretativa dei giudici amministrativi, una parte dei quali ritiene che l'operatività della decadenza del titolo sia comunque subordinata ad un provvedimento esplicito del Comune (TAR Veneto, sez. I, sentenza 1185/1989; TAR Veneto, sez. II, sentenza 685/1989; TAR Lazio, sez. II, sentenza 1157/1990), mentre secondo altre sentenze la decadenza dell'autorizzazione opera per un fatto previsto dalla legge ed è quindi irrilevante se il Comune omette di dichiararla formalmente (TAR Emilia Romagna, n. 316/1984; TAR Sardegna, n. 508/1987; TAR Lombardia MI, sez. III, n. 4730/2002).

La scrivente Direzione ha sempre concordato con il primo degli orientamenti sopra riportati, in quanto conforme al principio generale della "conservazione degli atti giuridici", sul presupposto che la legge, quando ha voluto la decadenza automatica di un provvedimento amministrativo, l'ha espressamente sancita (cfr. articolo 49, comma 12, ultimo alinea); inoltre, c'è da evidenziare che, sul tema, la giurisprudenza dell'organo di appello della giustizia amministrativa risulta improntata a criteri di equità sostanziale, considerato che, se alcune pronunce sono di condivisione piena della tesi che sostiene la decadenza automatica dell'autorizzazione in presenza delle fattispecie di legge (sez. V, sentenza n. 881/1984; sez. V, sentenza n. 5667/2002), altre pronunce hanno mitigato la rigidità dell'automatismo in discorso, statuendo che la proroga, in caso di comprovata necessità, può essere adottata dalla P.A. anche dopo la scadenza del termine la cui inosservanza implica decadenza, soprattutto quando il titolare della licenza abbia diligentemente provveduto ad esporre all'amministrazione le ragioni del suo ritardo (sez. V, sentenza n. 1343/1999).

Distinti saluti

**IL DIRETTORE CENTRALE**  
- dott.ssa Antonella MANCA -